



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA
DI PERSONE DISABILI UTENTI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI
FREQUENTANTI SERVIZI SCOLASTICI, EXTRASCOLASTICI,
E DI RIABILITAZIONE SANITARIA
O CON NECESSITA' DI TRASPORTI ECCEZIONALI E SPORADICI

PREMESSO CHE

- l'art. 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266 prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri regionali del volontariato;
- la legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" all'art. 26 - comma2, recita che "i Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di handicap non in grado di servirsi dei mezzi pubblici" ed al successivo art. 38 che i Comuni "per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute o non riconosciute purché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa";
- a seguito dello stralcio dal Bando di Gara SAAP per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 del progetto di Mobilità Sociale, l'Amministrazione ritiene opportuno e necessario proseguire la gestione diretta con le associazioni di volontariato in relazione al servizio trasporto per persone disabili;
- il Settore Politiche Sociali ha effettuato un incontro con le realtà associative presenti sul territorio che si occupano del trasporto sociale dal quale è emersa la disponibilità delle diverse realtà ad attuare un progetto condiviso per far fronte alle esigenze territoriali di trasporto per disabili;
- a seguito dei percorsi che in questi anni hanno garantito la continuità di un efficace servizio di mobilità sociale, si è valutata la fattibilità di assicurare tale servizio tramite la collaborazione delle seguenti associazioni di volontariato che si sono rese disponibili:
 - Associazione "Amici di Gianni e Massimiliano"
 - Associazione "Auser"
 - Associazione "Città dell'Uomo"

L'Amministrazione, rilevata la necessità di poter disporre di automezzi attrezzati ed idonei a rispondere alle sempre più consistenti esigenze espresse in tal senso dai cittadini con disabilità, ha stipulato un contratto con la ditta PMG per un progetto di mobilità garantita.

A seguito consegna, da parte della Ditta PMG, di 3 mezzi idonei, verificate le esigenze delle associazioni con le quali si è attivata la collaborazione, sono stati così assegnati:

- n° 1 Fiat Doblò all'associazione AUSER
- n° 1 Fiat Ducato all'Associazione Città dell'Uomo
- n° 1 Fiat Doblò all'Associazione Città dell'Uomo

L'Associazione "Amici di Gianni e Massimiliano" utilizzerà per lo svolgimento del servizio automezzi di proprietà mentre l'Associazione "Auser" e l'Associazione "Città dell'Uomo" potranno utilizzare anche automezzi di proprietà oltre a quelli consegnati da parte della Ditta PMG.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO

Oggetto della convenzione è la realizzazione di un progetto di mobilità garantita per:

- Alunni/studenti disabili frequentanti ogni ordine di scuola;
- Minori e giovani adulti disabili frequentanti servizi extrascolastici;
- Minori e giovani adulti disabili in carico ai servizi di riabilitazione sanitaria;
- Persone disabili in situazione di grave svantaggio psico-sociale per le quali il Servizio

Sociale Territoriale valuti necessario un servizio di trasporto con carattere sporadico ed eccezionale.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto di mobilità garantita come specificato nell'Art.1 di cui sopra deve essere svolto in ottemperanza ai contenuti dell'allegata scheda tecnica.

ART. 3 - OPERATORI COINVOLTI NEL PROGETTO

Il progetto di mobilità garantita viene svolto da operatori volontari che ricevono, da parte dell'Associazione, un'adeguata formazione e le direttive necessarie a garantire piena operatività al progetto stesso.

ART. 4 - DURATA

La presente convenzione avrà durata dal 10 ottobre 2022 – 31 agosto 2023. Perdurando le condizioni che hanno determinato l'attivazione della presente convenzione e qualora il progetto sia stato svolto in maniera soddisfacente per l'Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, nonché verificate le disponibilità di bilancio, la presente convenzione potrà essere prorogata e/o rinnovata fatti salvi gli opportuni adeguamenti qualitativi e quantitativi del progetto sperimentale.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Amministrazione riconoscerà a ciascuna Associazione, per l'espletamento del progetto di mobilità garantita di cui trattasi, quanto segue:

- una quota forfetaria per ogni Associazione, proporzionale al numero dei minori trasportati, dei mezzi propri impiegati, dei mezzi assegnati, dei volontari impegnati, dei giorni di servizio e delle ore impegnate e dei Km effettuati.

Il rimborso spese verrà corrisposto, dietro presentazione di specifica nota di debito, a cadenza mensile da parte delle singole realtà interessate alla convenzione.

ART. 6 - VERIFICA DEL PROGETTO

Per garantire e monitorare la qualità del progetto di mobilità garantita offerto, sono previste verifiche periodiche, con tempistica e modalità specificate nella scheda tecnica allegata.

ART. 7 - DANNI CAGIONATI DAGLI OPERATORI

Il Comune di Cremona è esente da ogni forma di responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e a cose dagli operatori nello svolgimento del progetto di mobilità garantita.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

Le Associazioni firmatarie la presente convenzione, conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della L.R 24 luglio 1993 n. 22, assicura i propri operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di trasporto, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE

Le Associazioni sopra elencate non possono subconcedere in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, l'esecuzione degli incarichi assegnati, senza il parere dell'Amministrazione.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti possono risolvere la presente convenzione qualora, a seguito di contestazione degli addebiti e di successiva diffida, uno di loro persista nelle inadempienze.

ART.11 - QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato, della L.R 24 luglio 1993 n.22, nonché i principi in materia di obbligazioni e contratti del Codice Civile, in quanto compatibili con l'oggetto del presente rapporto convenzionale.

ART. 12 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Cremona.

Cremona, li

Per il Comune di Cremona

Per l'Associazione di Volontariato AMICI di GIANNI e MASSIMILIANO

Per l'Associazione di Volontariato A.U.S.E.R.

Per l'Associazione di Volontariato CITTA' DELL'UOMO

Segue scheda tecnica indicata quale Allegato A alla convenzione



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Sociali

ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI UTENTI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI FREQUENTANTI SERVIZI SCOLASTICI, EXTRASCOLASTICI, E DI RIABILITAZIONE SANITARIA O CON NECESSITA' DI TRASPORTI ECCEZIONALI E SPORADICI. (05.10.22 - 31.08.23)

ART.1 DESTINATARI

La presente scheda tecnica disciplina l'attività di mobilità garantita erogata a favore di persone residenti nel Comune di Cremona in possesso di:

- documentazione rilasciata dal "Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap" ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 con l'indicazione della gravità L. 104/92 art. 3 comma 3;
- dell'accertamento degli stati di invalidità civile della condizione visiva e della sordità (ai sensi dell'art. 20 della L. 3 agosto 2009 n.102);
- dell'accertamento della condizione di handicap (ai sensi della L.104/92 art. 4) rilasciata dalla commissione medica per l'accertamento degli stati invalidanti dell'Handicap.

che accedono:

- ad ogni ordine di scuola;
- a strutture semiresidenziali
- a servizi di riabilitazione sanitaria;
- ad attività extrascolastiche.
- a sedi destinate alle consultazioni elettorali

ART.2 MODALITA' DI ACCESSO AL PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA

La domanda di accesso al progetto di mobilità garantita deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune di Cremona dai familiari o da chi ne esercita la tutela, su apposita modulistica.

L'accesso al progetto di mobilità garantita avviene in base alla valutazione dell'assistente sociale di riferimento e dell'operatore incaricato alla gestione del progetto per il Comune di Cremona .

Le domande di accesso al progetto verranno esaminate sulla base dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della documentazione come da art. 1
- entrambi i genitori lavoratori o documentata impossibilità di accompagnamento da parte dei familiari;
- mancanza di mezzi di trasporto e di risorse adeguate da parte del nucleo familiare;
- altri aspetti di particolare rilievo valutati dall'Assistente Sociale.

A seguito di ammissione al progetto il nominativo e le caratteristiche dell'intervento richiesto verranno trasmesse via mail all'Associazione che verrà individuata in base:

- alla zona di residenza
- alla tipologia di richiesta
- alla disponibilità dichiarata da parte delle Associazioni
- altre eventuali particolarità evidenziate nella domanda.

Il servizio di mobilità garantita potrà essere attivato, sempre limitatamente al territorio cittadino, o per raggiungere l'Ambulatorio per minori presso Spinadesco e su richiesta dell'assistente sociale, per situazioni occasionali quali, ad esempio visite specialistiche, attività straordinarie, ecc.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto di mobilità garantita dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, dei diritti e della dignità degli utenti, delle indicazioni fornite dal referente del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona.

Ogni richiesta fatta direttamente all'Associazione di avvio di un nuovo progetto da parte dei familiari, degli organismi scolastici, dei terapisti della riabilitazione, o di altri interlocutori che non siano i referenti dell'Amministrazione comunale, non saranno rimborsati.

Il progetto di mobilità garantita deve essere effettuato con accompagnatore e dovrà essere garantito con l'utilizzo di mezzi di trasporto adeguati e attrezzati alle tipologie di utenza; il trasporto dei bambini piccoli richiede inoltre l'utilizzo di seggiolini graduati per peso e per età, come da normativa vigente.

L'accompagnatore si dovrà occupare delle manovre di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, nonché del raggiungimento della sede dell'attività scolastica, extrascolastica o riabilitativa.

Si valuta inoltre la possibilità di attivare un servizio di accompagnamento a piedi in alternativa al trasporto con mezzi.

Il progetto di mobilità garantita si effettua di norma dal lunedì al sabato nelle ore del mattino e del pomeriggio per tutto l'arco dell'anno solare.

ART. 4 GESTIONE DEL PROGETTO

Per quanto di competenza, le Associazioni si impegneranno a:

- Fornire al Servizio Sociale i nominativi del Coordinatore dell'Associazione e del personale volontario.
- Fornire al Servizio Sociale l'indirizzo mail e un riferimento telefonico attraverso i quali sia possibile inviare e ricevere comunicazioni di servizio da parte del Comune.
- Comunicare alle famiglie il numero telefonico per comunicazioni urgenti (sospensione trasporto per malattia del figlio, variazione dell'orario della terapia, chiusura scuole, ecc.)
- Favorire l'instaurarsi di buoni rapporti con le famiglie e le istituzioni per reperire eventuali suggerimenti e comporre, ove possibile, bonariamente le controversie che potessero sorgere.
- Comunicare ai Servizi Sociali eventuali situazioni osservate durante l'espletamento del progetto al fine di tutelare il benessere del minore.
- Garantire la riservatezza di informazioni relative al minore ed al nucleo di riferimento di cui si è a conoscenza.
- Fornire ai propri volontari il tesserino / altro idoneo mezzo di riconoscimento.
- Compilare mensilmente le tabelle relative alle attività effettuate per ciascun utente.
- Comunicare via mail l'accettazione dei singoli progetti assegnati.
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'avvio di percorsi formativi rivolti ai volontari ed agli eventuali incontri con SST per un confronto relative a progettazioni individualizzate.

Per quanto di competenza, l'Amministrazione Comunale si attiverà per:

- Individuare un referente comunale per il coordinamento e le comunicazioni relative al progetto di mobilità garantita;

- Valutare le richieste di trasporto in base ai criteri definiti e ad attribuire l'incarico all'Associazione;
- Favorire l'iniziale collaborazione tra famiglia ed associazione, raccordarsi con le istituzioni (scuole, servizi di riabilitazioni, strutture sanitarie, gestori di servizi extrascolastici, ecc)
- Monitorare l'andamento dell'attività periodicamente con i coordinatori delle singole associazioni;
- Mantenere aperto il tavolo di lavoro con tutte le Associazioni per affrontare argomenti comuni;
- Avviare percorsi formativi rivolti al personale volontario delle associazioni.

Per quanto di competenza, le famiglie si attiveranno per:

- Presentare la domanda di attivazione del servizio trasporto all'assistente sociale di riferimento;
- Rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente al referente dell'Associazione ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti;
- Collaborare con i volontari accompagnando il figlio al luogo prestabilito (sotto casa, all'angolo della strada, ecc.) salvo situazioni eccezionali concordate con il servizio;
- Versare la quota, se prevista, relativa alla compartecipazione al servizio.

ART. 5 DIMISSIONI DAL SERVIZIO

Il Servizio sociale valuta la dimissione definitiva o temporanea dal servizio trasporto, anche sulla base di segnalazioni o indicazioni dei volontari.

La dimissione di norma può avvenire per le seguenti motivazioni:

- Richiesta di sospensione del servizio espressa dalla famiglia del minore seguito;
- Dimissione o interruzione delle cure erogate dai servizi sanitari;
- Termine del percorso scolastico;
- Perdurare di assenze ingiustificate, non comunicate dalla famiglia all'Associazione o al Servizio Sociale;
- Mancato rispetto delle fasce orarie da parte della famiglia;
- Altri aspetti di particolare rilievo valutati dal Servizio Sociale.

Le dimissioni saranno comunicate tempestivamente via mail dal Servizio sociale all'Associazione assegnataria.

ART. 6 VERIFICA DEL SERVIZIO

L'Associazione affidataria è tenuta, entro la scadenza della convenzione, a trasmettere al Servizio sociale una relazione sui principali aspetti del servizio svolto ed eventuali considerazioni sull'esperienza effettuata.

ART. 7 DURATA

La presente scheda tecnica costituisce riferimento per lo svolgimento del servizio dal 10/10/2022 al 31/08/2022